

PDF Eraser Free



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **11000/2016** promosso da:

\_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. ZORZELLA  
NAZZARENA e dell'avv. \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE N. 7 40124  
BOLOGNA presso il difensore avv. ZORZELLA NAZZARENA

**RICORRENTE/I**

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373)**

**RESISTENTE/I**

Il Giudice dott. Ivana Tisselli,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/05/2017,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato in data 04.07. 2017, \_\_\_\_\_ ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza fissata.

La Commissione Territoriale ha trasmesso in data 06.03.2017 copia del CUI, del verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione svoltesi dinanzi a sé e provvedimento di diniego

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio in data 27.03.2017 non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 30 maggio 2017 compariva la ricorrente personalmente che rendeva le seguenti dichiarazioni esprimendosi per gran parte del colloquio in lingua italiana :

“Confermo il contenuto della dichiarazione resa avanti alla Commissione Territoriale Ho lasciato il mio paese il 15 febbraio 2015 Ho avuto un problema con la famiglia Quando e' morto mio padre nel 2015 e' arrivato mio zio a casa , ha preso il controllo delle cose che aveva a lasciato mio padre , come il campo di cacao e la casa che ha costruito Io andavo a scuola facevo la scuola secondaria, ho fatto 12 anni in tutto ,ho iniziato ad andare a scuola a 7 anni , sono stato bocciato una volta , Lo zio non voleva pagare la scuola Da noi la scuola si paga . La scuola in Costa d Avorio e' di 6 anni p di primaria più sette anni per la secondaria e ci sono tre esami . Io glielo ho chiesto di pagare la scuola ma lui non voleva perchè per lui la scuola era una cosa negativa per me , mi ha chiesto di lavorare nel campo , io non ho accettato perchè volevo studiare e diventare qualcosa di bene per il futuro Lui ha detto che io dovevo lavorare . Io gli ho detto quando era venuto qua era per occuparsi di tutte le cose se ci fosse stato mio padre non avrebbe reagito così , Allora mi ha dato due scelte , o andare nel campo e lavorare con lui o lasciare la casa Io ho deciso



## PDF Eraser Free

di lasciare la casa Ho fatto un giorno senza mangiare . Sono ritornato da lui a parlare perchè volevo che capisse bene quello che volevo dire , ma non ha accettato Allora mi ha detto di andare via Io non volevo andare via , ha preso un bastone , mi ha picchiato Io in quel momento ero molto arrabbiato , dietro di me c era un fuoco con la brace e ho lanciato quel fuoco contro di lui . E' caduto il fuoco nel campo e il campo ha incominciato a bruciare Quando il campo ha cominciato a bruciare , io sono scappato via Diceva ai miei amici che se mi trovava mi avrebbe ammazzato , mi avrebbe mandato in carcere . Mi avrebbe ammazzato se mi avesse trovato perchè era molto arrabbiato Io non sono tornato la' per quel motivo All'epoca non avevo piu' la mamma , avevo un fratello e avevo dei cugini , uno di loro andava a scuola , uno faceva il meccanico . Io non voglio rientrare per questo motivo e perchè non ho nessuno li , poi ho avuto una vita difficile perchè il padre fa tutto il possibile per il proprio figlio , ma quella cosa io non l ho avuta perche' quello che mi ha lasciato mio padre mi ha lasciato solo problemi Io ho paura che mio zio mi ammazza Non se se mio zio mi ha denunciato alla polizia

ADR Frequentavo il Collegio Moderno Guefie

ADR mio fratello era scappato prima della morte di mio padre perchè mio padre lo voleva costringere a sposare una moglie che lui non voleva

ADR Mio padre era il proprietario del campo

Adr Non sento più nessuno , neanche mio fratello

Adr All 'epoca non era obbligatoria la scuola

ADR Quando era al mondo mio padre io vivevo bene , cioè mio padre non mi faceva mancare nulla

ADR Quando si e' attaccato il fuoco lo zio ha provato a fermarlo ma non c e riuscito , e io sono scappato"

Il giudice all'esito delle dichiarazioni di cui alla parte superiore dell'odierno verbale , osserva quanto segue .

Quanto narrato dal ricorrente e' coerente con la storia riferita alla Commissione Territoriale .

Egli riferisce una vicissitudine legata a contrasti familiari con uno zio ,che, dopo la morte del padre ,lo voleva costringere a lavorare impedendogli di proseguire i suoi studi .Vero' e' che in Costa d Avorio per lo più le scuole sono private e piuttosto costose ( si veda pag 49-50-51-52<http://www.inmigrazione.it/userfiles/file/Le%20scuole%20altrove%20AFRICA.pdf>); inoltre l'obbligo scolastico sino ai 16 anni e' stato introdotto solo recentemente per l' anno 2015 e 2016 (<http://www.rivistamissioniconsolata.it/2017/04/01/la-costa-davorio-ostaggio-2/e>) , ma non vi e' nessuna forma di controllo su tale obbligo e comunque, essendo il richiedente di età superiore, non avrebbe potuto ricevere alcuna tutela per la sua situazione (<http://www.rivistamissioniconsolata.it/2017/04/01/la-costa-davorio-ostaggio-2/>)

Va valutato anche che recenti report riferiscono che in detto paese le dispute familiari vengono gestite applicando il diritto consuetudinario (si veda per es.sub capitolo **Denial of Fair Public Trial tratto da** United States Department of State, *2015 Country Reports on Human Rights Practices* - *Cote d'Ivoire*, 13 April 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/5716128015.htm>)

Non vi sono motivi per non ritenere che il racconto di IBRAHIM FANE non sia veritiero .

Tuttavia i fatti allegati dal ricorrente non integrano alcuna delle ipotesi previste dalla Convenzione di Ginevra al fine del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria



## PDF Eraser Free

La storia personale del richiedendo e la situazione attuale del suo paese di origine inducono, comunque, a ritenere sussistente il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria, in ossequio all'art 5 co 6 TU 186/98, richiamato dall'art 32 co. 3 d. lgs 251/2007 a mente del quale non può rifiutarsi il permesso di soggiorno quando “ .. ricorrano seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano “

La Suprema Corte di cassazione ha, infatti, ben chiarito che *“le misure di carattere umanitario hanno carattere atipico e residuale da accertarsi caso per caso. In particolare tale natura si riscontra nelle situazioni c.d. vulnerabili che possono avere l'eziologia più varia e non devono necessariamente discendere come un "minus" dai requisiti delle misure tipiche del rifugio e della protezione sussidiaria”* (Cass. sent.26566/2013). In questa pronuncia, la Corte, richiamando anche la decisione n.10686 del 2012 (che aveva ritenuto attuato l'art. 10, co. 3 Cost. ad opera dei d.lgs. 251/2007 e 25/2008), ha precisato che *“l'autonomia delle condizioni per il rilascio di un permesso per motivi umanitari è del tutto coerente anche con l'interpretazione della norma costituzionale fornita dalla giurisprudenza di legittimità”*, concludendo nel senso che *“le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari da parte delle Commissioni territoriali o del giudice in sede di giudizio d'impugnazione, costituiscono un catalogo aperto non necessariamente fondato sul fumus persecutionis o sul pericolodi danno grave per la vita o l'incolumità psicofisica secondo la declinazione del : D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.”*. Sulla natura della protezione umanitaria si rinvia anche a Cass. SU n. 19393/2009 e n. 11535/09.

Dunque, la protezione umanitaria va valutata caso per caso, considerando la specificità della condizione personale del richiedente.

Del resto, l'art. 5, co. 6 TU 286/98 utilizza una formula disgiuntiva per indicare i motivi che, pur in assenza dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno ordinario consentono quello umanitario, ovverosia seri motivi in particolare *“di carattere umanitario”* o *“risultanti da obblighi costituzionali o internazionali”*, così escludendo che essi siano collegati esclusivamente a fattispecie tutelate dalla Costituzione o da Atti internazionali

Nel caso in esame, il ricorrente infatti ha lasciato il suo paese in quanto privato, dopo la morte del padre, delle risorse familiari e della stessa abitazione e degli strumenti economici per poter proseguire gli studi

Attualmente il giovane ricorrente, dopo essere passato dalle violenze in Libia, ha finalmente trovato serenità in Italia, dove ha ripreso a studiare con passione, cominciando dall'apprendimento della lingua italiana, al punto da coadiuvare le insegnanti nell'attività didattica per altri richiedenti asilo, svolgendo un tirocinio formativo particolarmente specializzato nel quale ha mostrato grande interesse, in generale

mostrando grande capacità di autonomia, come si evince dalla relazione della struttura che lo ospita. Inoltre dal mese di ottobre 2016 svolge attività lavorativa con un contratto di tirocinio in una azienda di Parma, come si evince dalla documentazione allegata).

Dunque, ha dimostrato di aver svolto già un positivo percorso di integrazione e si ritiene che vada concessa la protezione umanitaria affinché egli possa avere il tempo nel paese ospitante, in cui ha saputo utilizzare proficuamente i mezzi che gli sono stati messi a disposizione dal sistema di accoglienza, di consolidare il suo futuro.. E' ragionevole ritenere che invece un rientro in Costa d'Avorio, dove non ha più alcun familiare disposto ad accoglierlo e supportarlo, lo esporrebbe ad una situazione di vulnerabilità e difficoltà, in considerazione anche della situazione socio-economica di quel paese.



## PDF Eraser Free

Alla luce di quanto sopra, va riconosciuta al ricorrente, la protezione umanitaria,

Si prende atto dell'istanza svolta in udienza dalla Difesa del ricorrente. ammesso al gratuito patrocinio, di liquidazione dei compensi come da nota depositata

La parte convenuta non va assoggettata alle spese di lite, attesa la particolarità della materia trattata, la natura del provvedimento adottato

### **P.Q.M.**

In parziale accoglimento del ricorso proposto, dispone la comunicazione del provvedimento al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d. lgs. 286/98 a

Si liquidano i compensi per il gratuito patrocinio del richiedente, contestualmente alla presente ordinanza, con separato decreto

Si comunichi anche al PM e alla Commissione Territoriale interessata.

Bologna, 3 giugno 2017

Il Giudice

dott. Ivana Tisselli

